

Incidenti stradali, filmati delle telecamere da far salvare subito

Chi incorre in un sinistro in prossimità di una telecamera stradale deve richiedere al comune il salvataggio immediato del filmato esercitando il diritto d'accesso ai sensi della legge 241/1990. Non basta rivolgersi alla polizia locale chiedendo informazioni sull'incidente. E se il regolamento comunale limita arbitrariamente i diritti dell'autista la questione potrà essere regolata in giudizio perché un provvedimento comunale non può interferire con una norma primaria. Lo ha chiarito il Tar Lombardia, sez. II Brescia, con la sentenza n. 671 del 29 luglio 2024. Un

cittadino incorso in un sinistro stradale senza feriti si è rivolto tempestivamente alla polizia locale per avere informazioni sulla circostanza dell'evento che era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza urbana. Purtroppo però solo a distanza di qualche mese l'autista ha formalizzato, senza successo, la richiesta di accesso ai filmati ai sensi dell'art. 22 della legge 241/1990. Il regolamento locale sulla videosorveglianza, infatti, prevede una conservazione limitata a cinque giorni dei filmati catturati dai sistemi di videosorveglianza comunale. Questa limi-

tazione temporale a parere del collegio risulta corretta perché rispondente ai principi fondamentali sulla protezione dei dati personali. Non risulta invece adeguata alla normativa la limitazione al diritto d'accesso introdotta nel medesimo regolamento comunale per i filmati che riprendono incidenti stradali. Non è possibile limitare un diritto riconosciuto da una legge dello Stato con un regolamento municipale, specifica il collegio. "La normativa locale, pertanto, non può costituire circostanza impeditiva alla piena operatività di previsioni normative

primarie". Nel caso sottoposto all'esame del tribunale ormai le immagini erano state cancellate quindi l'automobilista non ha comunque beneficiato dalla censura del tribunale. La prima cosa da fare in caso di sinistro sotto alle telecamere comunali è quella di formalizzare una richiesta di accesso documentale al filmato della videosorveglianza. Poi se il comune non ottempera alla richiesta accampando motivazioni creative ci si potrà rivolgere con successo ai giudici di merito per il ristoro.

Stefano Manzelli

© Riproduzione riservata

La classificazione dei soggetti prevista in un regolamento Agcom in vigore dal 15 settembre

Segnalatori attendibili sul web

Alert doc su fake news, violazioni privacy, cyberbullismo

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

Più tutele on line: sono al nastro di partenza i "segnalatori attendibili" e cioè gli enti impegnati nella lotta contro contenuti illegali diffusi su Internet. Avranno una via preferenziale presso gli operatori del web per denunciare e far rimuovere dalla rete contenuti illegali o dannosi e potranno svolgere la loro funzione in 14 settori di specializzazione: si va dalle fake news alla tutela del diritto di autore, dalle violazioni della privacy al cyberbullismo, dalle truffe on line alla diffusione di malware e virus. Così una singola persona potrà direttamente inviare una segnalazione alla piattaforma on line oppure avvalersi di un segnalatore attendibile, che farà da collettore e intermediario nei confronti delle piattaforme on line. La classificazione dei segnalatori attendibili in base alle materie di competenza è prevista dalla delibera adottata dall'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) n. 283/24/CONS del 24 luglio 2024, pubblicata il 1° agosto 2024, che ha approvato il regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile. Il regolamento entra in vigore il 15 settembre 2024.

La figura di segnalatore attendibile è prevista dall'art. 22 del regolamento UE sui servizi digitali (DSA) n. 2022/2065. Il regolamento, nel disciplinare il mercato dei servizi digitali, ha previsto procedure di segnalazione alle piattaforme on line al fine di fissare le procedure da seguire per far rimuovere testi, video e qualsiasi contenuto illecito. Tra i segnalatori attendibili riconosciuti dalla Commissione Ue ci sono il Centro Informazioni sul Diritto d'Autore e Antipirateria (CIAPC), finlandese, l'ECPAT, svedese, Rat auf Draht gemeinnützige (Austria). Il segnalatore attendibile è un ente le cui segnalazioni, nel rispet-

tivo ambito di specializzazione, godranno di priorità e dovranno essere trattate e decise dalle piattaforme on line senza indebito ritardo. Per ottenere il riconoscimento del ruolo di segnalatore attendibile il regolamento Ue pretende che l'ente dimostri di disporre di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali. Inoltre, deve trattarsi di enti indipendenti da qualsiasi fornitore di piattaforme online e devono condurre le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

La citata delibera Agcom detta le regole relative alla richiesta, da presentare all'Agcom stessa, per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile e individua i requisiti e le fasi per il riconoscimento degli enti, di cui sarà disponibile un elenco sul sito della stessa autorità garante. La richiesta di riconoscimento dello status, tra l'altro, deve specificare l'area o le aree di competenza per le quali è richiesta la qualifica di segnalatore attendibile. Le aree di competenza sono 14 e sono indicate nell'allegato 2 al citato regolamento Agcom. La prima area riguarda i prodotti e servizi dannosi o illegali (ad esempio per segnalazioni relative alla vendita di pro-

dotti non conformi, violazioni in materia di tutela del consumatore, diffusione di software dannosi). Tra gli altri settori è elencato quello della violazione della privacy, che comprende anche la violazione del diritto all'oblio, falsificazione dei dati, condivisione non consensuale di immagini o manipolazioni delle stesse, violazione dei dati biometrici, e così via. I segnalatori attendibili possono anche evidenziare la propria specializzazione nelle aree dell'incitamento all'odio, diffamazione e calunnia, minacce di violenza e di morte, negazionismo, apologia dei crimini contro l'umanità. Altre materie sono la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti commerciali, il condizionamento sulle elezioni e le fake news, il cyberbullismo, i contenuti pornografici o sessualizzati. Altri profili, nei quali il segnalatore attendibile può indicare la sua specializzazione, sono: violazioni delle norme a tutela dei minori, rischi per la sicurezza pubblica, truffe e frodi (tra cui account falsi e furti di identità), istigazione all'autolesionismo e all'anorexia, reati contro gli animali, atti di violenza o criminali, violazioni relative all'accesso alla piattaforma (come il mancato controllo dell'età minima).

© Riproduzione riservata

BREVI

Arera comunica il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità gas per il mese di agosto 2024. La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m), applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. Per il mese di agosto, che ha visto le quotazioni all'ingrosso salire rispetto a quelle registrate a luglio, il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m), per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 40,54 €/MWh.

Ministero della cultura, nominati i componenti della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali. Alla presidenza della Consulta è stato nominato Ernesto Galli della Loggia, alla vicepresidenza il Direttore generale Biblioteche e istituti culturali pro tempore del Ministero. Di seguito l'elenco degli altri componenti della Consulta: Giovanni Orsina; Ida Angela Nicotra; Sabrina Bono, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri; Clara Rech, in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione e del merito; Catia Caselli, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle finanze; Andrea Catizone, in rappresentanza del Ministero dell'Università e della ricerca; il presidente del Coordinamento degli Assessori regionali alla cultura pro tempore.

"L'attività di supporto all'internazionalizzazione del Governo e del Sistema Italia porta a importanti risultati per le società associate". È questo il messaggio che lancia l'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura, a valle della pubblicazione delle classifiche ENR (Engineering News-Record), diffuse in questi giorni, che fanno il punto sulle presenze a livello mondiale delle società di ingegneria e architettura. Tema, quello della presenza all'estero delle società di progettazione e consulenza, che sarà oggetto della presentazione del Rapporto Estero 2024 che si svolgerà il prossimo ottobre a Roma, nella sua decima edizione. Guardando alle statistiche pubblicate, i ricavi esteri delle prime 225 società mondiali sono arrivati al record di 83 miliardi di dollari (erano 73,60 l'anno precedente) aumentando del 13% e toccando il primato nel decennio 2014-2024 dopo il picco di 73 miliardi raggiunto nel 2019, prima dello scoppio della pandemia, e per l'appunto nel 2022.

"Governo e Pubblica Amministrazione: legalità e buon andamento, efficienza, controlli, consulenza, responsabilità" è il titolo di un convegno organizzato dall'Associazione nazionale dei magistrati e degli avvocati dello Stato in pensione, in programma a Roma il 19 settembre (ore 16.00, Corte dei conti, via Baiamonti 6, edificio Montezemolo, aula Turina), patrocinato da Corte dei conti, Associazione magistrati della Corte dei conti, Associazione italiana giuristi di amministrazione e Ordine avvocati di Roma.

© Riproduzione riservata

GIURISPRUDENZA CASA

FURTO IN APPARTAMENTO IN OCCASIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO CONDOMINIALE

"Nell'ipotesi di furto in appartamento condominiale, commesso con accesso dalle impalcature installate in occasione della ristrutturazione dell'edificio è configurabile la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 c.c., per omessa ordinaria diligenza nella adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi, nonché la responsabilità del condominio, ex art. 2051 c.c., per l'omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura".

Così il Tribunale civile di Roma, con sentenza n. 11607 dell'8.7.2024.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia